

**Accordo sindacale per l'accesso all'assegno ordinario  
Fondo di Integrazione Salariale Art. 68 D.L. 34/2020**

Addì, 5 agosto 2020

TRA

La società DM GROUP SRL con sede legale in Torino - Piazza Carlo Emanuele II, 13 P.IVA 06550740010 settore di attività prevalente servizi di direct e digital marketing, CCNL applicato Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio rappresentata da PAOLUCCI Alessandro, in qualità di legale rappresentante

E

Per FILCAMS CGIL Fabrizio Nicoletti, su delega nazionale

Per ASCOM Confcommercio Torino Cristina Rossatto

L'Impresa, che occupa ad oggi complessivamente 33 dipendenti, è soggetta alla disciplina del Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del d.lgs. 148 del 14.09.2015.

La società ha già interamente fruito delle 9 settimane di integrazione salariale previste dall'art. 19 del D.L. 18/2020 e delle prime 5 settimane previste dal D.L. 34/2020

In evidenza del perdurare della sospensione / riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 la Società, come da comunicazione inoltrata via pec alle OO.SS. in data 29.07.2020, intende far ricorso alla prestazione dell'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19" ai sensi dell'art. 68 D.L. 34/2020 e del D.L. 34/2020 per ulteriori 4 settimane, a decorrere dal 03.08.2020 sino al 08.08.2020 e dal 24.08.2020 sino al 12.09.2020 in favore di n. 33 lavoratori occupati presso le sedi operative di seguito elencate:

Torino - Piazza Carlo Emanuele II, 13 per n. 26 lavoratori interessati con sospensione / riduzione orario di lavoro

Milano - Via Giovanni Battista Morgagni, 6 per n. 7 lavoratori interessati con sospensione / riduzione orario di lavoro

La Società applicherà la rotazione dei lavoratori interessati alla sospensione / riduzione dell'attività lavorativa compatibilmente con le esigenze tecnico - organizzative aziendali connesse alla contingente situazione al fine di garantire sufficienti livelli di efficienza e tenuto conto della fungibilità professionale dei singoli lavoratori.

La società, nel caso vi fosse la necessità di far fronte a particolari esigenze lavorative, richiamerà al lavoro, durante il periodo di sospensione / riduzione i lavoratori nel numero e per il tempo necessario per portare a termine l'attività.

Il trattamento complessivo di integrazione salariale, spettante per le ore di lavoro non prestate, sarà quello previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Il trattamento di integrazione salariale verrà anticipato dal datore di lavoro il quale opererà successivamente la compensazione con i contributi dovuti, non appena l'Inps ne concederà l'autorizzazione.

Entro i termini previsti all'art. 80 del D.L. 34/2020 la società non potrà recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Le organizzazioni sindacali, sulla base delle dichiarazioni dell'azienda, che potranno essere soggette ad eventuale verifica, concordano sulla sussistenza delle condizioni per ricorrere all'utilizzo dell'assegno ordinario ed esprimono parere favorevole alla sospensione e/o riduzione dell'attività aziendale nei termini sopra indicati.

Per la Società

Per ASCOM Confcommercio Torino



Per FILCAMS CGIL

